COMMISSIONE XIII

**LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE**

**5.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

## INDICE

PAG.

**Missione e sostituzione:**

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . . . . 3

**Proposta di legge** (Discussione e rinvio):

Senatori ANTONIAZZI ed altri: Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1607) . . . . . 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente, Relatore* . . 3, 5, 6, 7, 8, 9

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 5

FERRARI MARTE . . . . . 7, 8

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA . 5, 6, 7, 8, 9

MANCINI VINCENZO . . . . . 7, 8

PALLANTI NOVELLO . . . . . 8

**Disegno e proposta di legge** (Discussione e approvazione):

Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (1318);

PAG.

PALLANTI ed altri: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (565) 9

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . . . . 9, 10, 13, 15, 16, 23

BIANCHI FORTUNATO . . . . . 14

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 10, 16

FERRARI MARTE, *Relatore* . . . 9, 10, 15, 16

PAG.

MANCINI VINCENZO . . . . . 15

MANCUSO ANGELO . . . . . 23

PALLANTI NOVELLO . . . . . 15

RICCIUTI ROMEO . . . . . 16, 23

SAMÀ FRANCESCO . . . . . 10

**Votazione segreta:**

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . . . . 23

**La seduta comincia alle 14.**

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Missione e sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, l'onorevole Artioli è sostituita dall'onorevole Fincato Grigoletto. Comunico inoltre che l'onorevole Bonalumi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Garibaldi, Alberti, Miana, Spano Ottavio, Vecchi, Iannone, Di Corato, Torri, Montalbano, Canetti: Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (1607).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Antoniazzi, Garibaldi, Alberti, Miana, Spano Ottavio, Vecchi, Iannone, Di Corato, Torri, Montalbano e Canetti: « Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 aprile 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, devo innanzitutto informare i colleghi che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione agricoltura. Anche quest'ultimo è quanto mai importante per la definizione della materia al nostro esame, sulla quale il discorso è ormai aperto sin dalla passata legislatura, a seguito della decisione della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, dichiarò la illegittimità dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, affermando testualmente che non era ammissibile una discriminazione in dipendenza di una mera circostanza di fatto; infatti, il suddetto articolo 9, che disciplinava la situazione dei dipendenti delle cooperative agricole, discriminava tra settore industriale e agricolo e soprattutto manteneva lo stato di maggior favore, potremmo dire così, o lo stato che avevano *quo ante*, a certi lavoratori, causando una irrazionale diversità di trattamento tra imprese di trasformazione di prodotti agricoli a seconda della classificazione che esse avevano ricevuto in precedenza.

Come ho già detto, già nel corso della VIII legislatura il problema era stato preso in esame senza però che si potesse arrivare ad un provvedimento definitivo; in questa legislatura, possiamo ora esaminare una proposta di legge dei senatori Antoniazzi ed altri, a cui si aggiunge l'altra di iniziativa dei senatori Pagani e Romei, ed infine un disegno di legge di iniziativa del ministro del lavoro. Il Senato ha ritenuto opportuno procedere alla approvazione, in prima lettura, del testo presentato dal senatore Antoniazzi ed il Governo, da parte sua, non concordando su questa scelta, ha voluto che il dissenso restasse agli atti.

Credo peraltro che tutte le parti politiche siano d'accordo nel riconoscere l'esi-

ART. 15.

(*Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639*).

All'articolo 36, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppresse le parole: « esamina, in particolare, la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia; ».

(*È approvato*).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

ANGELO MANCUSO. A nome dei deputati della sinistra indipendente dichiaro che mi asterrò dalla votazione del provvedimento, poiché ritengo che il fatto di procedere con un metodo caotico e convulso ci allontani sempre di più dalla riforma organica del sistema pensionistico, che è attesa dall'inizio di questa legislatura.

Il provvedimento al nostro esame non fa altro che appesantire la caotica legislazione esistente nel settore previdenziale e ciò è tanto più grave ove si pensi che, se il ministro De Michelis nello scorso novembre avesse presentato il progetto di riforma, avremmo avuto sei mesi per esaminarlo, senza creare alcuna disorganicità.

ROMEO RICCIUTI. Dopo la mia dichiarazione di voto sull'articolo 3, ho atteso di ricevere almeno qualche assicurazione da parte della Presidenza, nel senso che essa si sarebbe impegnata a far sì che cose del genere accadute oggi non accadessero più.

In segno di protesta, mi vedo costretto allora ad annunciare la mia astensione sul provvedimento nel suo complesso, poiché un simile metodo di lavoro non è assolutamente condivisibile!

PRESIDENTE. Vorrei farle presente, onorevole Ricciuti, che non spetta al presidente orientare il relatore nelle modalità di svolgimento della relazione.

Per quanto riguarda l'andamento dei nostri lavori, abbiamo proceduto in modo analogo ad altre occasioni, non con metodi caotici.

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1318):

| | |
|---|---|
| Presenti | 29 |
| Votanti | 27 |
| Astenuti | 2 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 565 Pallanti ed altri.

*Hanno preso parte alla votazione*:

Azzolini, Barbalace, Belardi Merlo, Bianchi, Birardi, Carlotto, Costi, Cresco, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Fincato Grigoletto, Francese, Garocchio, Gasparotto, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lattanzio, Lops, Mancini Vincenzo, Pallanti, Pochetti, Ricotti, Rossattini, Samà, Sanfilippo e Trappoli.

*Si sono astenuti*:

Mancuso e Ricciuti.

**La seduta termina alle 16.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

genza di dare urgente sistemazione a questi lavoratori che, dopo la sentenza costituzionale n. 185, nonché dopo l'emanazione di una circolare da parte dell'INPS, in base alla quale, a prescindere dai contributi pagati, essi dovevano essere considerati lavoratori agricoli, si sono venuti a trovare in una situazione anomala. Tale situazione, poi, più che per i lavoratori ancora in servizio, per i quali si può emanare una nuova normativa, è quanto mai difficile per coloro posti in quiescenza, i quali non sanno quale sistemazione definitiva potranno avere.

Come breve annotazione di principio, io vorrei far rilevare come nel 1984 non sia più giustificabile l'esistenza di una diversità di prestazioni a favore dei lavoratori a seconda del settore di appartenenza – ed a questo stato di cose la legge n. 54 del 1982 ha messo in buona parte rimedio – o addirittura, come avviene nel caso in questione, a seconda della fonte di approvvigionamento delle materie prime, cioè a seconda che queste provengano dai soci, almeno per un terzo, o dal mercato. Perciò, il testo che ci viene dal Senato, propone una ennesima ingiustificata diversità di trattamento, che fa riferimento ad un requisito rispetto al quale lavoratori dipendenti sono del tutto estranei per cui a ragione pretendono una unificazione delle prestazioni.

Altro punto assai delicato da prendere in considerazione – e sul quale sarà interessante conoscere il parere della Commissione agricoltura, che probabilmente lo esprimerà nella giornata di domani – è quello relativo alla modifica dell'articolo 2135 del codice civile, che con questo provvedimento si opera. Infatti, mentre tale articolo classifica fra le cooperative agricole quelle che utilizzano i prodotti dei propri soci o prodotti che affluiscono dal mercato, ma in quantità normale – per il che si deve intendere entro un limite del 50 per cento –, la proposta di legge in esame ci propone un altro limite, quello di un terzo. Se per parte mia posso considerare ingiustificata la richiesta, che mi pare fosse stata avanzata da parte della Commissione agricoltura – e che è stata respinta –, di procedere congiuntamente con la nostra ad un esame della proposta di legge n. 1607, purtuttavia, nel momento in cui si apporta una modifica ad un articolo del codice civile che tratta materia di stretta competenza della Commissione agricoltura, è chiaro che il parere che questa esprimerà sarà per noi determinante per proseguire i lavori.

L'altra questione, che nasce immediatamente, è se sia giusta l'impostazione della legge che, all'articolo 1, stabilisce che la sua applicazione deve intendersi solo quanto alle assicurazioni sociali obbligatorie e agli assegni familiari; ciò significa che si mantiene inalterata la vigenza dell'articolo 2135 del codice civile a tutti gli altri fini, così che potremmo trovarci di fronte a cooperative che, all'entrata in vigore di questa legge, potrebbero essere classificate come industriali, ma che continuerebbero pur sempre ad usufruire dei contributi per investimenti nell'agricoltura.

L'obiettivo fondamentale, sul quale credo siamo tutti concordi, è quello di stabilire una volta per tutte che i contributi e le prestazioni sono uguali per tutti i settori; se poi lo si riterrà politicamente utile e necessario, si potrà operare un abbattimento percentuale degli oneri a favore di quei settori che si ritengano più deboli o bisognosi.

In sostanza, abbiamo di fronte a noi due strade, anche se mi rendo conto che è difficile scegliere tra esse: o riformare radicalmente l'intero settore; o, ritenendo urgente provvedere a sanare le situazioni che si sono create, non provvedere organicamente. In effetti, potremmo imboccare questa strada; ma dovremmo aver chiari i punti d'arrivo che ci proponiamo di raggiungere e considerare, di conseguenza, quella al nostro esame come una normativa transitoria che, essendo tale, non dovrebbe comunque essere in contrasto con l'obiettivo più generale che intendiamo perseguire. Si tratta di una scelta che pone di fronte due esigenze: legiferare in modo coerente e far fronte ai problemi urgenti che sono sul tappeto.

Vorrei ora sottolineare alcune conseguenze distorte che possono essere causate dall'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame, e che sarebbero dovute alla differenziazione ingiustificata dei trattamenti dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato e ai dirigenti, che secondo il testo attuale non si saprebbe se inquadrare nell'INPDAI, come accade ora, ovvero nell'INPS, con gravi ripercussioni sulle prestazioni previdenziali di cui godono. Ciò di fatto provocherebbe le dimissioni di una parte dei dirigenti più anziani che, per non vedersi « tagliare » le prestazioni attuali potrebbero ricorrere, appunto, allo strumento delle dimissioni o al passaggio ad altra azienda. In proposito, posso portare la testimonianza diretta della zona in cui vivo, nella quale sono particolarmente presenti cooperative agricole per la trasformazione dell'uva; inizialmente, tali cooperative erano tutte inquadrate nel settore industriale, successivamente sono state inquadrate in quello agricolo, ma tutte reclamano di poter tornare nell'industria. La situazione è ancora peggiore per i dirigenti, i quali ricevono tutti le prestazioni dell'INPDAI, anche dopo la circolare dell'INPS, poiché essa non riguardava la loro categoria. Si sono, pertanto, create delle situazioni abnormi.

Infine, l'articolo 5 della proposta di legge, proponendo a parità di prestazioni con l'industria adeguamenti contributivi pari al 20 per cento annuo dei contributi per la durata di un quinquennio, comporta per tale periodo minori entrate che vengono addossate all'INPS, in tal modo gravano di un ulteriore onere la finanza pubblica allargata.

Dico tutto questo non per creare ostacoli o ritardi all'approvazione del progetto di legge che, come ho già detto, ritengo particolarmente urgente per sanare una situazione che si trascina da troppo tempo. Credo, però, che sia mio dovere far presenti ai colleghi i problemi diretti ed indiretti che si pongono, poiché forse in tal modo sarà possibile trovare una soluzione corretta anche dal punto di vista legislativo.

Torno a ripetere che ritengo opportuno giungere con urgenza ad una soluzione, che però non si discosti troppo dai princìpi fondamentali ai quali deve essere ispirata una buona legge, per non tornare al sistema delle cosiddette leggine, che sono sovente di natura « corporativa », mentre questa Commissione ha già affermato chiaramente più volte di non voler ricorrere a questi mezzi, pur nella consapevolezza della necessità di arrivare ad una regolamentazione delle materie in discussione.

Come i colleghi ricorderanno, l'Ufficio di presidenza aveva deciso di riservare alla seduta odierna soltanto la relazione introduttiva, rinviando la discussione sulle linee generali ad altra seduta.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Questo nel caso in cui la discussione fosse iniziata la scorsa settimana, non oggi!

PRESIDENTE. Avevamo deciso di svolgere solo la relazione per poterci poi dedicare all'esame del provvedimento relativo alla disciplina della invalidità pensionabile.

Ha comunque facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dopo la sua ampia esposizione, signor presidente, il Governo esprime avviso sostanzialmente favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, ma ribadisce ciò che aveva detto al Senato, in Commissione lavoro, cioè che è perplesso per quanto riguarda la diversità di trattamento contemplata nell'articolo 3, perché in questo modo potrebbe introdursi una ulteriore discriminazione, in particolare consentendo di applicare ai lavoratori delle cooperative di trasformazione, occupati in agricoltura a tempo indeterminato, gli istituti della Cassa integrazione guadagni, della Cassa unica assegni familiari, e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Detto questo, il

Governo è comunque favorevole ad una approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo esprime allora perplessità a proposito dell'articolo 3, ma non ripropone il testo del disegno di legge che aveva presentato al Senato.

Il seguito della discussione è dunque rinviato ad altra seduta.

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Lodi.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Chiedendo la parola sull'ordine dei lavori, non entrerò ovviamente nel merito del provvedimento. Devo però dire di essere ancora più perplessa del Governo, poiché la relazione, che abbiamo testé ascoltato, su un provvedimento che al Senato era stato approvato all'unanimità, è praticamente una relazione di opposizione! A questo si aggiunga che anche il Governo ha espresso dubbi, mentre al Senato si era adoperato affinché il provvedimento venisse approvato celermente, tant'è vero che il contenuto degli emendamenti presentati era stato trasfuso in ordini del giorno, che il Governo aveva accettato.

Il relatore si è soffermato sulle disparità che questa legge determinerebbe tra le imprese; in effetti, ci sono problemi gravissimi che riguardano i lavoratori e dei quali dobbiamo farci carico. Una delibera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha già statuito, nei fatti, l'inquadramento di questi lavoratori nel settore agricolo e la situazione è grave perché a questo punto, riferendosi alla data della sentenza della Corte costituzionale l'INPS sarebbe costretto addirittura a restituire i fondi ricevuti, e ciò, senza che le cooperative traggano grossi vantaggi, produrrebbe gravissimi svantaggi per i lavoratori. Per ben 9 mila lavoratori, infatti, che nel frattempo sono andati in pensione o hanno usufruito di periodi di maternità o di malattia secondo le norme del settore dell'industria, l'INPS dovrebbe rifare i calcoli chiedendo loro la restituzione delle somme considerate indebitamente percepite. Io quindi avrei voluto che nella relazione si tenesse, sì, conto delle differenze che si creerebbero tra le imprese, ma anche di quelle gravissime tra i lavoratori.

Un problema vorrei poi sottolineare per quanto riguarda la Commissione agricoltura. Lei, signor presidente, sa bene che con questo provvedimento non si modifica l'articolo 2135 del codice civile, perché è ben precisato che la normativa in esame si applica solo a fini previdenziali, e ciò proprio per evitare la modifica del codice civile (per la quale la competenza non sarebbe certo della Commissione agricoltura, e neppure nostra). Se si vuole aspettare il parere della XI Commissione, che è certamente importante, noi siamo disposti a farlo; ma dal momento che non si tratta di un parere vincolante, se esso non sarà espresso entro domani, la nostra Commissione avrà il dovere di proseguire nell'esame in sede legislativa. L'unico parere vincolante che dobbiamo attendere è quello della Commissione bilancio, senza il quale non sarà possibile passare all'esame dell'articolato. La mia proposta è dunque quella di rinviare a domani il seguito della discussione in attesa dei suddetti pareri.

Certo, questa non è la legge di riforma della previdenza nel settore dell'agricoltura, non è la legge per la modifica della legislazione sulle cooperative; ma non è neanche una « leggina » clientelare, perché noi non possiamo non farci carico di problemi così gravi, quali quelli affrontati nel testo in esame, solo perché riguardano un numero di lavoratori che non eccede i 30-40 mila. Questa non è una « leggina » del tipo di quelle che si approvano alla vigilia delle scadenze elettorali, e la proposta, che io ripeto, è di riprendere domani il dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Lodi, ho l'impressione di essere stato frainteso, perché mi pare che, anche se con diversi accenti, abbiamo detto le stesse cose. Per maggiore chiarezza desidero far presente che una certa modifica dell'articolo 2135 del codice civile indubbiamente ci sarebbe, perché questo si riferisce al ricorso nor-

male al mercato, mentre il testo pervenutoci dal Senato – e che modifica il testo originario, che ripeteva quello del codice civile – limita il ricorso alla quota di un terzo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Allora dovremmo parlare di una proposta modificativa del Governo, accolta dalla Commissione, perché è stato il Governo a proporre, come quota, la metà.

PRESIDENTE. Ma il problema non è di individuare chi abbia fatto la proposta! Ha comunque facoltà di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Marte Ferrari.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, non ero presente alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, per cui non conosco le decisioni che in quella sede sono state assunte. Ricordo però che nella scorsa legislatura ed all'inizio dell'attuale, è stata sempre posta l'esigenza di giungere al più presto ad una decisione concreta, non rinviando i problemi che la collega Lodi ha testé ricordato.

Noi socialisti siamo favorevoli a che il provvedimento venga discusso ed approvato immediatamente e non si proceda ad alcun rinvio. Per quanto concerne la competenza ad esaminarlo nel merito, ritengo che la Commissione agricoltura non possa rivendicarla per sé, dal momento che le norme hanno carattere previdenziale e, quindi, toccano esclusivamente la competenza della Commissione lavoro. Il fatto poi che manchi ancora il parere vincolante della Commissione bilancio non dovrebbe creare difficoltà, poiché il provvedimento in discussione non comporta alcun onere a carico dello Stato, essendo i contributi posti a carico dei lavoratori.

Il gruppo socialista si dichiara, pertanto, favorevole ad approvare il testo così come è pervenuto dal Senato; successivamente, quando si affronterà il riordino del settore della previdenza agricola e la riforma generale del sistema previdenziale, noi socialisti porteremo in quella sede le nostre proposte di modifica.

PRESIDENTE. Sarà dunque l'ufficio di presidenza a stabilire il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Insisto perché sia messa ai voti la mia proposta, signor presidente. Ricordo che l'ufficio di presidenza non si è pronunciato per ciò che concerne la prosecuzione o meno della seduta odierna, nel corso della quale chiedo che, oltre alla relazione, si svolga anche la discussione sulle linee generali. Dal momento che non esiste alcuna decisione al riguardo, chiedo che della questione venga ora investita la Commissione plenaria.

PRESIDENTE. Una decisione in tal senso vi è già stata...

VINCENZO MANCINI. Signor Presidente, vorrei ricordare che l'Ufficio di presidenza, nella seduta del 23 maggio scorso, presente il rappresentante del gruppo comunista, onorevole Pallanti, convenne che nella seduta odierna si procedesse al solo svolgimento della relazione. Fu detto anche – e lo ricordo bene – che subito dopo la relazione avremmo affrontato il provvedimento di riforma dell'invalidità pensionabile, circa il quale l'Ufficio di presidenza stabilì invece che si procedesse non solo alla relazione del collega Marte Ferrari ma che si proseguisse nei lavori per cercare di approvare con sollecitudine quel testo per il cui esame, come è noto, vi sono state difficoltà.

Credo sia fondamentale, ai fini dei lavori di questa Commissione, richiamarci a quelle decisioni, perché, se dovessimo rimettere in discussione ciò che è stato concordato, stabiliremmo un principio tale per cui certamente, per quel che mi riguarda, dovrei ritenere scarsamente utile e comunque assai insignificante, tanto da disertare quegli incontri, riunire in futuro l'Ufficio di Presidenza. Un principio opposto va invece stabilito una volta per tutte, e non costituisce certo un modo per sfuggire all'esigenza di approfondire il problema in oggetto.

Ove, disattendendo le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, che pure vi sono state, si volesse proseguire nell'esame del provvedimento, non avremmo difficoltà, se non quella che deriva dal superare una questione di principio, con l'effetto che in futuro, ripeto, ci regoleremmo di conseguenza; il gruppo democratico cristiano, infatti, avrebbe i suoi rilievi da svolgere sul progetto di legge, perché non è dell'avviso che esso possa essere accolto « a scatola chiusa », nonostante sia stato già approvato dal Senato. Non è, infatti, pensabile che, tutte le volte che l'altro ramo del Parlamento ci trasmette un provvedimento, questa Camera possa limitarsi a ratificarlo, facendo sue le valutazioni dei colleghi senatori; ciò può forse valere per il gruppo comunista, che sostiene l'abolizione di uno dei due rami del Parlamento; ma certamente non vale per il gruppo che io rappresento.

Insisto, pertanto, perché il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato alla prossima settimana, così come fu stabilito dall'Ufficio di presidenza.

NOVELLO PALLANTI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Mancini e non ho difficoltà ad ammettere che le determinazioni dell'Ufficio di presidenza siano state quelle da lui ricordate, anche se devo sottolineare che l'andamento caotico, convulso e concitato dei lavori degli ultimi tempi ha causato continui rinvii dell'esame del provvedimento. Ciò non toglie, tuttavia, che si ponga il problema dell'urgenza della definizione del progetto di legge in esame. Desidero rassicurare l'onorevole Mancini circa il fatto che il gruppo comunista non si sente assolutamente « appiattito » sulle decisioni dell'altro ramo del Parlamento. Solleviamo un problema politico: siamo consapevoli della urgenza di definire il provvedimento in discussione, pur nutrendo perplessità su alcune parti di esso. La volontà di arrivare ad una conclusione entro domani ha appunto questo significato, e non certo quello di voler capovolgere tutto quanto abbiamo deciso finora. Mi permetto dunque di insistere nella proposta avanzata dalla onorevole Lodi.

PRESIDENTE. Credo che sulla questione dell'urgenza e della necessità, sottolineate da me nella relazione e ribadite dagli onorevoli Marte Ferrari, Lodi e Pallanti anche questa mattina, non ci siano dubbi; nessuno ha intenti dilatori. L'onorevole Mancini ha voluto fare un discorso pregiudiziale circa l'opportunità di mantenere ferme le decisioni assunte in sede di ufficio di Presidenza ed anch'io, da parte mia, ritengo che sarebbe opportuno mantenere fede a quelle decisioni. Tuttavia, se i colleghi di parte comunista insistono nella loro proposta, la sottoporrò alla deliberazione della Commissione.

VINCENZO MANCINI. Il mio non voleva essere un rilievo sul piano procedurale, ma sul piano della sostanza: preannuncio pertanto che da questo momento il gruppo della democrazia cristiana potrà sollevare sempre problemi quanto alle determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. A questo punto domando all'onorevole Lodi se, dopo quanto detto dall'onorevole Mancini, intenda insistere ancora nella sua richiesta o se, viste le assicurazioni ricevute, non ritenga opportuno devolvere all'Ufficio di presidenza il compito di redigere il calendario dei lavori.

MARTE FERRARI. Io ritengo che la Commissione, volendo, potrebbe proseguire l'esame di questo provvedimento martedì e mercoledì della prossima settimana, in modo di arrivare alla votazione finale prima della sospensione dei lavori per le elezioni europee, sospensione che, a quanto mi risulta, dovrebbe avvenire intorno al 7 giugno.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ferrari. L'onorevole Lodi insiste dunque nella sua proposta ?

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Mi spiace aver sollevato un problema di questo genere, ma devo ribadire che secondo le decisioni assunte il 16 maggio si sarebbe dovuto procedere all'esame di

questo provvedimento già il 24 maggio, data nella quale, come convenuto, si sarebbe svolta soltanto la relazione. Per una serie di circostanze si è invece arrivati fino ad oggi, ad una seduta nel corso della quale abbiamo ascoltato una relazione piena di obiezioni, alla quale si sono aggiunte anche le perplessità espresse dal Governo, nonché una dichiarazione dell'onorevole Mancini che ha espresso la volontà di rinviare l'esame del provvedimento. Neanche io sono favorevole a prendere qualcosa « a scatola chiusa », e non credo proprio si possa rimproverare al gruppo comunista un atteggiamento del genere, cioè la tendenza a non voler modificare i provvedimenti, trasmessi dal Senato, per il solo fatto che siamo favorevoli al monocameralismo. Al contrario, proprio perché sia la Camera sia il Senato sospenderanno i loro lavori entro il 7 giugno - e non sappiamo che cosa potrà verificarsi dopo il 17 -, e proprio per avere ancora tempo per un eventuale rinvio del testo al Senato, noi insistiamo nel chiedere che, senza tornare in Ufficio di presidenza, la Commissione stessa decida la data di inizio e di conclusione dell'esame della proposta di legge n. 1607. Chiedo dunque che la Commissione preveda di terminare l'esame di questo provvedimento entro mercoledì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Onorevole Lodi, è vero, come lei dice, che si sarebbe dovuta svolgere la relazione già il 24 maggio, ma proprio in considerazione dell'impossibilità di tenere quella seduta l'Ufficio di presidenza si riunì il 23 per stabilire il calendario dei lavori che ho ricordato, e che l'onorevole Mancini ha confermato. Per quanto riguarda la richiesta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a martedì 5, faccio presente che la Commissione sarebbe libera a tal fine soltanto nella mattinata, perché nel pomeriggio concomitanti impegni di Aula ci farebbero rischiare una sconvocazione della Commissione.

Se l'onorevole Lodi è d'accordo, porterei questa proposta in Ufficio di presidenza, continuando nel metodo che abbiamo sempre seguito. Qualora il gruppo comunista insistesse ancora nella sua proposta, la porrei tuttavia in votazione.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Faccio solo presente che per mercoledì è previsto l'esame in sede legislativa di un altro provvedimento: in questo modo si rischia di non approvare la proposta di legge n. 1607!

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di martedì 5 giugno. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1318) e della proposta di legge Pallanti ed altri: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (565).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile », già approvato dalla XI Commissione del Senato nella seduta dell'8 febbraio 1984; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pallanti, Belardi Merlo, Birardi, Danini, Francese, Gasparotto, Lodi Faustini Fustini, Lops, Montessoro, Pochetti, Ricotti, Samà, e Sanfilippo: « Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali dei progetti di legge.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per evitare discussioni inutili e un allungamento dei tempi, svolgo una premessa alla mia relazione: chiedo se in altri termini la discussione tenda, come era negli impegni, ad approvare il testo del Senato, oppure

si voglia soltanto iniziare la discussione e quindi rinviare l'esame. In tale ultima ipotesi, propongo di rinviare anche la mia relazione, facendo presente che ci avviamo su una strada sbagliata.

Ricordo che è la terza volta che si discute un disegno di legge sull'invalidità pensionabile, nel corso delle ultime tre legislature, e che il testo in esame è stato ampiamente approfondito da parte di tutte le forze sociali e politiche. È chiaro che ognuno può formulare osservazioni su di esso e che il tema può essere più approfondito, ma non è possibile rinviare ulteriormente una tematica così importante che ha creato molti problemi nella finanza pubblica, nel comparto previdenziale, in particolare quanto alla gestione INPS.

Ripeto, dunque, che desidero sapere se dopo la relazione verrà chiesto il rinvio della discussione: in tal caso, con molta amarezza e con profondo disagio, chiederei un rinvio dell'intero esame.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza ha deciso che si svolgesse la relazione in tempi brevi, affinché ci fosse il tempo per poter concludere l'*iter* del provvedimento. Ciò non è stato deciso così perentoriamente, ma certamente si è stabilito di procedere oltre la relazione, diversamente dalla proposta di legge n. 1607.

È chiaro che soltanto in prosieguo sarà possibile conoscere le proposte dei gruppi, cioè nel corso della discussione generale.

Per quanto riguarda la presidenza, mi corre l'obbligo di dichiarare di non avere preclusioni di sorta quanto all'immediata prosecuzione dei lavori.

MARTE FERRARI, *Relatore*. La ringrazio, signor presidente.

La nostra Commissione esamina il disegno di legge n. 1318, avente per oggetto la revisione della disciplina della invalidità pensionabile, in seconda lettura in quanto il testo al nostro esame è stato approvato dalla XI Commissione del Senato nella seduta dell'8 febbraio 1984, abbinandolo alla proposta di legge n. 565 dei colleghi Pallanti ed altri. La materia era stata già nella VII ed VIII legislatura oggetto di ampio confronto nella nostra Commissione, la quale aveva definito un testo che poi non fu possibile approvare definitivamente per la conclusione anticipata della legislatura.

Ritengo che nel suo insieme il testo approvato dal Senato permetta di risolvere, magari come sperimentazione (il tempo potrà dire se la scelta che è stata compiuta è davvero giusta) il problema di una radicale, sostanziale modifica della normativa sulla invalidità pensionabile.

La scelta effettuata è stata saggiamente definita come accettabile dalle organizzazioni sindacali, nel dibattito che si è svolto al CNEL, e altrettanto è stato fatto dalle parti politiche. Ritengo quindi che il testo, pur con le riserve che fondatamente si possono esprimere rispetto ai problemi aperti, quali il contenzioso in atto e il collegamento tra vecchia e nuova normativa, possa essere approvato; del resto, si tratta di un articolato molto semplice e lineare, che può essere fin d'ora compiutamente valutato dai colleghi, ai quali raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato, chiedendo al Presidente di essere autorizzato a trasmettere agli uffici il testo completo della relazione, affinché sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Il presidente dà l'autorizzazione, onorevole Ferrari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

FRANCESCO SAMÀ. Credo che siamo tutti consapevoli dell'importanza che riveste il disegno di legge al nostro esame, che ha come obiettivo la revisione della di-

sciplina dell'invalidità pensionabile, e di quale spazio occupi oggi l'istituto in questione nel quadro della discussione in atto sul sistema pensionistico. Con tale provvedimento ci troviamo ad affrontare una parte tra le più importanti e la più delicata del problema generale del sistema pensionistico italiano; sicuramente, di quella parte di cui più si è parlato o si è scritto, in questi ultimi anni in termini spesso allarmistici o scandalistici, citando dati per dimostrare l'elevato numero dei pensionati di invalidità, soprattutto nel Mezzogiorno, e la loro incidenza sul *deficit* della previdenza e in particolare dell'INPS. Di tale problema non sempre, anzi quasi mai, e volutamente, sono state sottolineate le vere cause, e fra esse prima di tutto la volontà dei governi che si sono succeduti - anche di quello attualmente in carica - nonché delle loro maggioranze, che hanno voluto mantenere il più a lungo possibile questa situazione.

Lo stesso ritardo con cui, malgrado le spinte delle organizzazioni sindacali e malgrado le iniziative a livello parlamentare assunte dal gruppo comunista ed anche da altri nella precedente legislatura e nell'attuale, si affronta - ci auguriamo con esito positivo - una nuova disciplina dell'invalidità pensionabile, il che è indubbiamente una dimostrazione di buona volontà da parte del Governo, lo dimostra. La situazione esistente in tema di invalidità pensionabile è certo pesante, e non saremo proprio noi comunisti a negarlo; ma questo, semmai, dimostra come sia urgente e necessario predisporre un provvedimento di revisione dell'invalidità pensionabile, provvedimento che deve operare una svolta nella materia, anche se dobbiamo sapere che ciò non sarà di per sé sufficiente se non verrà accompagnato subito da una riforma complessiva del sistema previdenziale, di cui ormai da tempo parla il ministro De Michelis. Ecco perché io avverto - e credo che anche agli altri colleghi avvenga lo stesso - una certa difficoltà reale nell'affrontare una così delicata questione in assenza di una proposta di riordino complessivo di tutto il sistema pensionistico. Certo, se fossimo stati oggi messi in condizione di affrontare la discussione di questo disegno di legge avendo a disposizione anche il provvedimento concernente il riordino complessivo del sistema pensionistico, il nostro compito sarebbe stato più agevole e il nostro lavoro sicuramente più proficuo. Purtroppo ciò non è avvenuto e quindi siamo costretti ad affrontare la discussione odierna senza un punto di riferimento preciso ed in modo separato rispetto alla riforma generale.

D'altronde, i ritardi che si sono determinati in tutto il settore sono enormi. In proposito non possiamo non rilevare la gravità dell'atteggiamento del ministro del lavoro che viene meno puntualmente agli impegni che ogni volta assume in tale senso. Ricordiamo che una prima data era stata fissata a settembre, spostata poi a metà novembre, poi a fine anno, a fine gennaio, a fine marzo, ma ancora non si vede nulla! Anzi, il fatto che partiti della maggioranza, come la democrazia cristiana, abbiano presentato una propria proposta di legge fa supporre che il Governo, allo stato degli atti, non sia ancora in condizioni di presentare un proprio progetto di legge, ciò che è grave soprattutto se si tiene conto della situazione esistente nel settore pensionistico, anche quanto agli enti previdenziali, e all'INPS in particolare. Questo atteggiamento del ministro e del Governo, al di là dei discorsi e delle affermazioni di buona volontà, non fa che aggravare una situazione oltremodo pesante, incoraggiare e favorire una campagna allarmistica e scandalistica di discredito del sistema pensionistico e della sua gestione da parte dell'INPS, mentre purtroppo non sono evidenziate - anzi, si nascondono - le gravi responsabilità ed inadempienze del Governo in una così importante materia, che da tempo ormai attende provvedimenti di riforma, o almeno di riordino.

Certo, non possiamo affermare che il Governo non sia intervenuto nel settore pensionistico; anzi, in questi ultimi due o tre anni è intervenuto fin troppo spesso, ma solo con provvedimenti frammentari, contraddittori tra di loro e soprattutto

rivolti ad operare, da una parte, pesanti « tagli » alle pensioni minime e medie e, dall'altra, ad assecondare richieste corporative e clientelari, determinando nel contempo profonde ingiustizie ed iniquità.

Ciò premesso, e pur con i limiti cui facevo riferimento prima, oggi finalmente ci troviamo ad esaminare il disegno di legge sulla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile nel testo già approvato in sede legislativa dalla Commissione lavoro del Senato. Ho già sottolineato che tale disegno di legge affronta questioni importanti e delicate, che si collegano da una parte alla problematica dell'intero sistema previdenziale, e dall'altra alla stessa riforma dell'assistenza sociale. Esso è parte importante di tutta la materia pensionistica, che va affrontata nel suo complesso al fine di risanare l'intero sistema previdenziale.

Per questi motivi siamo persuasi di andare verso il definitivo superamento di tutto ciò attuando due moderni e distinti sistemi previdenziali e di sicurezza sociale, poiché, a nostro avviso, solo in tal modo possiamo nel contempo superare ingiustizie realmente scandalose e palesi. Di qui la nostra esigenza, che da tempo manifestiamo, in base alla quale, mentre affrontiamo il problema dell'invalidità pensionabile, è necessario sapere che bisogna procedere subito al riordino generale del sistema previdenziale e ad una sollecita approvazione della riforma dell'assistenza. Si tratta, quindi, di lavorare per soluzioni che scindano i problemi del lavoro da quelli della previdenza e dell'assistenza: bisogna smetterla di usare l'INPS per nascondere problemi storici della società italiana, come quello della disoccupazione, attraverso l'iniqua erogazione di assistenza. Occorre una politica che risponda positivamente a chi chiede lavoro, una politica di investimenti, di rilancio produttivo, di sviluppo e di occupazione. A chi chiede lavoro si deve dare un posto di lavoro, non misere pensioni ottenute attraverso umilianti espedienti. Chi ha bisogno ed è in condizioni tali da aver diritto all'assistenza, deve vedersela assicurare come prevede la Costituzione repubblicana; così come a chi ha acquisito il diritto alla pensione perché ha versato adeguati contributi deve essere data la pensione. In tal senso l'impostazione generale del disegno di legge ci trova sostanzialmente consenzienti. Bisogna però capire che si imposta il problema secondo una logica nuova, una nuova concezione dell'invalidità, e quindi bisogna non lasciarsi condizionare dal passato.

Consideriamo punti qualificanti del progetto di legge in esame: la previsione di due livelli, il livello dell'invalidità e quello dell'inabilità; la presenza del riferimento alla capacità di lavoro ed un primo tentativo di separare la previdenza dall'assistenza, con l'assegno di invalidità insieme all'istituzione dell'assegno di accompagnamento per l'inabile INPS, ci sembra, invece, nonostante l'esigenza di un profondo rinnovamento dell'istituto dell'invalidità pensionabile, solo parzialmente soddisfacente.

Per essere compiutamente risolto, il problema dell'invalidità deve essere collocato, nella sua configurazione di istituto previdenziale, in stretto rapporto, come ho già detto, con il riordinamento generale del sistema pensionistico e, per altro verso, nel suo aspetto assistenziale, con la riforma dell'assistenza, trasferendo in essa una serie di interventi e con la riforma dello stesso INAIL, in modo da unificare l'istituto per l'invalidità derivante sia da malattia, sia da infortunio. Solo in tal modo si può uscire compiutamente dalla logica, finora prevalente, di una nociva promiscuità tra assistenza e previdenza e dall'accavallarsi di enti ed interventi di natura assistenziale scoordinati fra loro.

Ho già detto del nostro giudizio generale sostanzialmente positivo: in effetti, il disegno di legge, così come è uscito dall'intenso confronto che si è svolto al Senato già nella passata legislatura, si muove su una linea più rigorosa e tende – ma tende soltanto – al superamento, pur salvaguardando le situazioni pregresse, della pura logica assistenziale, senza realizzare compiutamente tale obiettivo. Rilevante

– ripeto – è l'innovazione introdotta relativamente al criterio della capacità di lavoro, restituendo all'invalidità la sua caratteristica di risarcimento dell'oggettivo danno derivante dal logoramento delle condizioni fisiche; positiva è la distinzione di due livelli, grazie ai quali si distingue l'invalidità dall'inabilità, la prima coperta con assegno, la seconda con la pensione. Siamo anche consapevoli del fatto che la concessione dell'assegno a carico del Fondo sociale costituisca un elemento nuovo, ma riteniamo che ciò non sciolga completamente il nodo della commistione tra assistenza e previdenza, così come il riferimento al rapporto con il livello di reddito, riferito anche al coniuge, per l'integrazione al minimo, mantiene chiaramente in vita una concezione assistenziale.

Ad ogni modo, noi comunisti riteniamo che il disegno di legge possa essere rapidamente approvato, data l'urgenza di risolvere il problema in questione. Fu questa urgenza che ci spinse a ripresentare il 29 settembre scorso la proposta di legge il cui *iter* era stato interrotto per la conclusione anticipata della legislatura, proposta di cui era primo firmatario il collega Pallanti, e ciò allo scopo di attivare la procedura abbreviata prevista dall'articolo 107 del regolamento della Camera. Purtuttavia, già quanto al testo del Senato, affermavamo che non ci identificavamo completamente con esso, e vi intendevamo apportare modifiche non solo formali, mantenendone, peraltro, la struttura portante.

Nel riconfermare la positività almeno di alcuni fra i nuovi criteri introdotti dal disegno di legge, vogliamo sottolinearne talune caratteristiche salienti: il ricorso al criterio della capacità di lavoro, anziché della capacità di guadagno, che era stata stabilita dall'articolo 10, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, è necessario perché il criterio finora vigente si è prestato ad interpretazioni abbastanza elastiche; il carattere della prestazione economica e della durata temporale è collegato a due profonde innovazioni: da un lato, l'assegno ordinario di invalidità, che viene erogato per un periodo di tre anni e che è rinnovabile qualora sussistano i requisiti richiesti, dall'altro la pensione ordinaria di inabilità, qualora sia accertata l'assoluta e permamente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ritenevamo tuttavia necessarie alcune modifiche sostanziali ed alcune innovazioni; talune sono state già recepite dalla Commissione lavoro del Senato, altre mancanze restano. Mi riferisco innanzitutto al requisito del reddito per fruire dell'integrazione al trattamento minimo nei rispettivi ordinamenti, che avrebbe dovuto essere, a nostro giudizio, considerato individualmente anche nel caso di coniugi; mi riferisco, altresì, al metodo di calcolo dell'assegno ordinario di invalidità, della pensione ordinaria di inabilità, dell'assegno privilegiato di invalidità e della pensione privilegiata di inabilità, tutti casi che andavano meglio definiti, onde evitare dubbi interpretativi. Mi riferisco, infine, alle norme innovative che il progetto di legge introduce per il riconoscimento dell'invalidità pensionabile ai nuovi soggetti, che dovevano, a nostro avviso, essere estesi, con gli adattamenti necessari, a tutti i regimi previdenziali e pensionistici che assicurano lavoratori dipendenti, privati o pubblici.

Resta infine la necessità di raccordare la vechia normativa riguardante le pensioni di invalidità in godimento, erogate dall'INPS, nonché quelle altrimenti denominate, erogate da altri regimi previdenziali e pensionistici, ai fini del calcolo dell'entità del beneficio, con la nuova normativa, ciò che costituisce una delle nostre proposte, sulla quale credo potrà aprirsi un confronti in questa sede.

In ogni modo, il gruppo comunista ritiene prioritaria l'esigenza di approvare al più presto il disegno di legge ed in tal senso dirigerà la propria azione in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire, faccio presente che all'articolo 11 del testo in esame c'è un errore di stampa, e la parola « presentazione » va ovviamente letta come « prestazione ».

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della DC è in linea di massima favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1318, che finalmente intende garantire all'ordinamento previdenziale italiano una duplice forma di prestazione per invalidità: l'assegno per invalidità e la pensione per inabilità. È infatti nostro intendimento pervenire ad una giusta individuazione dei soggetti interessati ai nuovi istituti e nello stesso tempo circoscrivere la platea dei beneficiari dei trattamenti di pensione per poter quanto prima realizzare un chiarimento della situazione previdenziale nel nostro paese.

Per quanto mi riguarda, tuttavia, debbo dire che la lettura dell'articolato fa sorgere delle perplessità, e non so come il relatore, onorevole Marte Ferrari, possa interpretare alcuni passaggi, sui quali comunque egli si soffermerà sicuramente più a lungo in sede di esame degli articoli. Facciamo l'esempio di un soggetto che abbia subìto una riduzione di capacità lavorativa a meno di un terzo: quale ruolo egli potrà ancora svolgere all'interno di una struttura produttiva? Intanto, bisogna subito vedere se l'integrazione prevista al terzo comma dell'articolo 1 sia o non sia cumulabile con altro trattamento; ma se lo scopo è veramente quello di garantire un trattamento a quel soggetto che abbia perso oltre i due terzi della propria capacità lavorativa, io credo che dopo una serie di controlli, ad esempio triennali, circa la persistenza delle sue condizioni, si potrebbe giungere ad una dichiarazione di inabilità, perché questo dimostrerebbero i fatti.

Altre perplessità sono poi suscitate in me da quanto disposto dall'articolo 3, in base al quale coloro che abbiano compiuto l'età pensionabile - che varia a seconda del settore assicurativo cui si appartenga - si vedono addirittura precluso il diritto di aspirare alla concessione dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità; a questo punto non posso non rilevare che noi ci stiamo occupando anche della riforma del collocamento obbligatorio, che eleva l'età utile per beneficiarne. Alla base dell'intero provvedimento al nostro esame c'è il riconoscimento dello stato di invalidità e di inabilità, anche se in parte preesistente al rapporto assicurativo, e perciò al rapporto di lavoro; tuttavia, se il soggetto non ha maturato i 15 anni di contribuzione, necessari per poter beneficiare del trattamento di vecchiaia, ad esempio perché è stato ammesso al lavoro a 50 anni, rischia di essere estromesso completamente dal ciclo produttivo senza che neanche gli venga riconosciuto, ad esempio, un aggravamento dell'invalidità preesistente in conseguenza del lavoro prestato. In definitiva, questo articolo 3, per cui l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non possono essere liquidati agli iscritti all'assicurazione generale che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile, negando quindi una prestazione a chi pure ha versato dei contributi, crea una confusione tra previdenza e assistenza. Io mi auguro che nella riforma generale, che auspico possa realizzarsi quanto prima, si possano mettere dei punti fermi tali da evitare simili confusioni altrimenti foriere di squilibri illimitati. Si parla addirittura della possibilità di richiedere la copia del « modello 740 » senza considerare che quel documento ha un valore assai relativo, fintantoché non è stato convalidato dal fisco, per cui meglio sarebbe, abbandonando strade poco percorribili, riconoscere il diritto alla prestazione per quei soggetti che in conseguenza del rapporto di lavoro, e del conseguente rapporto assicurativo, abbiano di fatto conseguito titolo a quella prestazione.

Concludendo, dico che, pur essendo fuor di dubbio che il gruppo della democrazia cristiana sia favorevole all'approvazione di un provvedimento di questo tenore complessivo, è evidente che sarebbero opportuni certi correttivi. Non vorrei, tuttavia, che questa mia richiesta venisse interpretata dalla Commissione come dilatoria e quindi, anche in considerazione del ritardo con il quale il provvedimento in questione viene sottoposto alla nostra attenzione, pur mantenendo le preoccupa-

zioni e le riserve espresse, confermo la disponibilità mia personale e del mio gruppo a pervenire ad una approvazione definitiva del disegno di legge n. 1318, per evitare ritardi che potrebbero provocare ulteriori guasti al sistema previdenziale italiano.

NOVELLO PALLANTI. Ho compiuto uno sforzo per seguire con la massima attenzione il collega Fortunato Bianchi, ma francamente non ho compreso se egli ha formulato un auspicio o ha preannunciato proposte precise. Chiedo pertanto chiarimenti sulle sue ultime affermazioni e sull'atteggiamento del gruppo della democrazia cristiana in relazione al voto finale.

VINCENZO MANCINI. Signor presidente, mi consenta una breve risposta al collega Pallanti: il gruppo democratico-cristiano non poteva fare a meno di formulare alcune osservazioni, senza con questo indebolire la sua posizione, che è di concorrere all'approvazione del provvedimento. Richiamo anch'io, peraltro, l'attenzione dei colleghi su un'anomalia, una sostanziale ingiustizia contenuta nell'articolo 3. Non può infatti sfuggire che mentre il decimo comma dell'articolo 1 dispone che l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti di età e di contribuzione, l'articolo 3 fa riferimento solo all'età, cosicché, qualora un cittadino sia avviato al lavoro, a causa di una condizione di invalidità, ad esempio a cinquanta anni, se di sesso femminile, al compimento dell'età pensionabile, cioè 55 anni, avrà versato cinque anni di contributi e tuttavia non godrà né della pensione di vecchiaia né di pensione di invalidità. A nostro avviso, per riconoscere questa possibilità non si dovrebbe aspettare la maturazione di quindici anni di versamenti contributivi.

Il colleghi Bianchi ha evidenziato questa discrasia, ma ha anche detto altresì chiaramente che il gruppo democratico-cristiano non vuole sottrarsi all'esigenza, già avvertita da tempo, di concorrere alla sollecita approvazione del provvedimento.

Rimane l'anomalia evidenziata, alla quale il Parlamento dovrà porre rimedio. Si tratterà di uno degli aspetti negativi di un provevdimento che mira a sistemare la situazione nell'ambito previdenziale, ma che certamente introduce elementi di discriminazione che saranno fonti di lamentele e di ingiustizie.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista afferma che occorre pervenire all'approvazione sollecita del provvedimento, pur ritenendolo tutt'altro che perfetto. Non voglio elencare in questa sede una serie di modifiche che occorrerebbe introdurre: cito soltanto il mancato coordinamento fra il provvedimento in discussione e quello che lo ha preceduto, per cui avremo due regimi che convivranno e disciplineranno ambedue l'invalidità pensionabile.

Penso, comunque, che sia utile approvare il provvedimento per innovare la normativa vigente e iniziare così un processo nuovo, che dia spazio ad una visione più chiara per quanto riguarda i diritti dei cittadini e più rigorosa dal punto di vista dell'attuazione dell'assistenza - ed è una parte notevole - che per questa via viene erogata.

Gli aspetti da perfezionare potranno essere valutati durante l'*iter* della legge di riordino generale delle pensioni e di provvedimenti autonomi: per questo, pur ritenendo necessario, lo ripeto, il perfezionamento di alcuni aspetti della normativa, non consideriamo necessario in questa sede emendare il provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, ringraziando i colleghi Samà, Bianchi, Pallanti e Mancini per aver sostanzialmente convenuto con quanto avevo affermato nella relazione, giacché essi, pur formulando alcune osservazioni anche pre-

cise su certi aspetti dell'articolato, hanno chiaramente manifestato l'intenzione di approvare sollecitamente il testo trasmessoci dal Senato, ribadisco la richiesta che in tal senso ho formulato nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor presidente, constato anzitutto che alcuni oratori hanno espresso delle perplessità: è chiaro che il provvedimento non è perfetto e pertanto, come qualsiasi altro provvedimento, è perfettibile.

A me preme soprattutto dire all'onorevole Samà che il Governo è nelle condizioni di presentare un proprio disegno di legge di riordino generale delle pensioni: le proposte presentate dalle parti politiche sono state oggetto di attenta considerazione, e in parte recepite e trasferite nel progetto di riforma del Governo. Mi pare che il riordino complessivo del sistema pensionistico in Italia non possa più attendere e penso che in tempi brevissimi il progetto sarà delibato dal Consiglio dei ministri.

Il collega Bianchi, che è un operatore del settore, conosce dall'interno alcune tematiche e dinamiche che si evidenziano in modo macroscopico nell'applicazione pratica: è inevitabile affermare allora che alcune condizioni positive si realizzeranno certamente con il provvedimento in esame, anche perché esso si colloca con una certa logica nell'ambito delle iniziative che tendono alla riforma.

Il provvedimento, nel suo spirito, tende infatti al contenimento della spesa, introduce una prima separazione dell'aspetto previdenziale da quello assistenziale e persegue il miglioramento di tutta la normativa secondo le giuste aspettative dei lavoratori e dei pensionati, anche attraverso l'eliminazione e il superamento delle sperequazioni che tutti conosciamo.

Pertanto, constatando l'orientamento favorevole della Commissione, esprimo, a nome del Governo, la mia soddisfazione.

ROMEO RICCIUTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi consentano di dissentire dal metodo che si sta usando per approvare un disegno di legge di questa portata: io ritengo veramente che sia necessario condurre le cose in maniera più pacata e precisa, al fine di non creare « martiri » sulla nostra strada. A mio avviso, invece, l'articolo 3 ne crea, e facciamo male a non accorgerci di un fatto di questo genere!

Né posso essere soddisfatto – è la prima volta che partecipo ad una seduta in sede legislativa di questa Commissione – del fatto che una relazione su un argomento tanto importante venga data per letta; ritengo, infatti, che la fretta sia sempre cattiva consigliera. Inoltre, un simile modo di agire contraddice, a mio avviso, alla procedura che correttamente dovrebbe essere seguita.

Nel preannunciare dunque che voterò contro l'articolo 3 del provvedimento, dichiaro che non ho tuttavia intenzione di fare altrettanto quanto al disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. La Commissione ne prende atto, onorevole Ricciuti.

Onorevole relatore?

MARTE FERRARI, *Relatore.* Propongo che sia scelto come testo base per il seguito dell'esame e per le votazioni il disegno di legge n. 1318.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passiamo ora agli articoli del disegno di legge n. 1318, nel testo del Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 1.

(*Assegno ordinario di invalidità*).

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nel-

l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesisteva al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta.

8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato degli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tale fine i periodi di godimento dell'assegno, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Pensione ordinaria di inabilità*).

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoraotri autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

*a*) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

*b*) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

6. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità*).

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità*).

1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 9, n. 2, di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contribuitivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 9, n. 2, sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.

3. Per gli scritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità*).

1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile della stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

*a*) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

*b*) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

*c*) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

2. Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio*).

1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:

*a*) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

*b*) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:

1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti li diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

3. L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Perequazione automatica*).

Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti

derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali*).

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integraizoni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integraizoni, è sostituito dal seguente:

« Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Revisione dell'assegno di invalidita e della pensione di inabilità*).

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegna di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, sucessiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al

precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.

8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Riduzione dei requisiti contributivi*).

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Limite alla presentazione di nuove domande*).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'*iter* di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Decorrenza della normativa*).

1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Personale medico degli enti previdenziali*).

Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici delle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Surrogazione*).

1. L'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).